



COMUNE DI PALMI

Città Metropolitana di Reggio Calabria

Area 2 “Servizi Economico-Finanziari” - Servizio “Società partecipate”

Prot.12917 dell’8/06/2020

CONTROLLO SULLE SOCIETA’ PARTECIPATE NON QUOTATE

(artt. 16 e 17 regolamento comunale per la disciplina del sistema integrato dei controlli interni)

- REFERTO ANNO 2019 -

Normativa di riferimento

- D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, e s.m.i. - art. 147-*quater*;
- d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213: art. 3;
- Statuto comunale;
- regolamento sulle attività di vigilanza e controllo su Società ed Enti partecipati, approvato con deliberazione del C.P. n° 33 del 13.10.2011;
- nuovo regolamento comunale per l’esercizio del controllo analogo sulle società in house, approvato con deliberazione del C.C. n° 53 del 04.07.2019;
- regolamento per la disciplina del sistema integrato dei controlli interni, approvato con deliberazione del C.C. n° 65 del 28.11.2017 - artt. 16 e 17.

Informazioni preliminari

Il d.l. 10.10.2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 07.12.2012, n. 213, modificando il TUEL, ha ridisegnato il sistema di controlli interni degli enti locali. Il nuovo articolo 147, comma 2°, lett. d), del D.Lgs. 267/2000 prevede che il sistema di controllo interno è diretto, tra l’altro, a “*verificare, attraverso l’affidamento e il controllo dello stato di attuazione di indirizzi e obiettivi gestionali, anche in riferimento all’articolo 170, comma 6, la redazione del bilancio consolidato nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, l’efficacia, l’efficienza e l’economicità degli organismi gestionali esterni dell’ente*”.

L’art. 147-*quater* del D.Lgs. 267/2000, rubricato: “*Controlli sulle società partecipate non quotate*”, specifica il contenuto di tale tipologia di controllo, prevedendo quanto segue:

“1. *L’ente locale definisce, secondo la propria autonomia organizzativa, un sistema di controlli sulle società non quotate, partecipate dallo stesso ente locale. Tali controlli sono esercitati dalle strutture proprie dell’ente locale, che ne sono responsabili.*

2. *Per l’attuazione di quanto previsto al comma 1 del presente articolo, l’amministrazione definisce preventivamente, in riferimento all’articolo 170, comma 6, gli obiettivi gestionali a cui deve tendere la società partecipata, secondo parametri qualitativi e quantitativi, e organizza un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l’ente proprietario e la società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa della società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica.*

3. Sulla base delle informazioni di cui al comma 2, l'ente locale effettua il monitoraggio periodico sull'andamento delle società non quotate partecipate, analizza gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e individua le opportune azioni correttive, anche in riferimento a possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell'ente.

4. I risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende non quotate partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica, predisposto secondo le modalità previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in fase di prima applicazione, agli enti locali con popolazione superiore a 100.000 abitanti, per l'anno 2014 agli enti locali con popolazione superiore a 50.000 abitanti e, a decorrere dall'anno 2015, agli enti locali con popolazione superiore a 15.000 abitanti, ad eccezione del comma 4, che si applica a tutti gli enti locali a decorrere dall'anno 2015, secondo le disposizioni recate dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle società quotate e a quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate partecipate dagli enti di cui al presente articolo si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati".

Con deliberazione del C.P. n° 33 del 13.10.2011 era stato approvato il regolamento sulle attività di vigilanza e controllo su Società ed Enti partecipati sulla base della normativa previgente.

Con deliberazione del C.C. n° 65 del 28 novembre 2017 è stato approvato il regolamento comunale per la disciplina del sistema integrato dei controlli interni: gli artt. 16 e 17 contengono la disciplina del controllo sulle società partecipate non quotate.

Con deliberazione C.C. n° 53 del 04.07.2019 è stato approvato il nuovo regolamento comunale per l'esercizio del controllo analogo sulle società in house, considerato si è reso necessario un intervento di riscrittura totale che tenesse conto della normativa sopravvenuta e della prioritaria esigenza di rendere viepiù efficace il monitoraggio e il controllo sulle società partecipate dall'Ente, sia al fine di salvaguardare il valore patrimoniale delle partecipazioni dell'Ente, sia al fine di garantire servizi sempre più efficienti ai cittadini-utenti.

Il presente referto, quindi, tiene conto per l'anno 2019 sia delle disposizioni contenute nel Regolamento approvato con deliberazione del C.P. n° 33 del 13.10.2011, sia di quelle previste nel Regolamento approvato con deliberazione C.C. n° 53 del 04.07.2019.

Tale tipologia di controllo, per gli enti locali con popolazione superiore a 15.000 abitanti (e fino a 50.000), si applica a decorrere dal 2015.

Il Piano di razionalizzazione delle società partecipate, la ricognizione straordinaria delle partecipate e il nuovo assetto legislativo delineato dal D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, e s.m.i. (Testo unico in materia di società a partecipazione Pubblica - T.U.S.P.)

L'art. 1, commi 611° e 612°, della legge n. 190 del 23 dicembre 2014 (legge di stabilità 2015), aveva introdotto la previsione di un piano di razionalizzazione delle società partecipate locali. La norma in esame prevedeva che le regioni, le Provincie, i Comuni, le Camere di commercio, le Università e gli Istituti di istruzione universitaria pubblici e le Autorità portuali, a decorrere dal 1° gennaio 2015, al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato, attivassero un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015, applicando i seguenti principi cardine:

- eliminazione delle società/partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche attraverso liquidazioni o cessioni;
- soppressione delle società composte da soli amministratori o nelle quali il numero di amministratori sia superiore al numero dei dipendenti;
- eliminazione delle partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti strumentali;
- aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- contenimento dei costi di funzionamento, anche attraverso la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

Il Comune di Palmi con deliberazione del C.C. n° 13/2015 ha approvato il piano di razionalizzazione delle società partecipate ai sensi dell'art.1 commi 611 e 612 della L. 190/2014.

Il Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie del Comune di Palmi è stato inviato alla Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo con nota, prot. n° 6779 del 31.03.2015.

Con nota, prot. n° 4407 del 02.03.2016, veniva inoltre trasmesso alla medesima Corte il *business plan* della propria società partecipata "P.P.M. S.p.A.", susseguente all'approvazione del predetto piano, di cui il C.C. aveva regolarmente preso atto con deliberazione n° 21/2016;

Nel 2016 il Legislatore ha dato un nuovo assetto al settore delle partecipazioni societarie pubbliche con il D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18 della legge 7 agosto 2015 n. 124 - che costituisce il nuovo Testo unico in materia di società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.) -, come integrato e modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100.

L'art. 4, comma 1, del predetto T.U.S.P. prevede che *"le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società"*.

Le P.A., ivi compresi i Comuni, nei limiti di cui al comma 1 possono mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, comma 2, del citato T.U.S.P.:

"a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016";

Inoltre, al solo fine di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, le amministrazioni pubbliche possono, altresì, anche in deroga al comma 1, acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato.

L'art. 24 del predetto T.U.S.P. ha disposto che, entro il 30 settembre 2017 ciascuna P.A. dovesse provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016 (data di entrata in vigore del T.U.S.P.), individuando quelle da alienare, ovvero oggetto di una delle misure di razionalizzazione previste.

Il Comune di Palmi ha approvato la ricognizione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, comma 1°, del T.U.S.P. con deliberazione del C.C. n° 39 del 28.09.2017, anch'essa inviata alla Corte dei Conti con nota, prot. n° 20881 del 18.10.2017.

Con tale atto il Comune di Palmi disponeva il mantenimento della partecipazione nella società "Piana Palmi Multiservizi S.p.A." (P.IVA n°: 02000990800), svolgendo la stessa attività di produzione di servizi di interesse generale e di servizi necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, nonché della quota dello 0,96% nella società "Asmenet Calabria Soc.Cons. a r.l." (P.IVA n°: 02729450797), che svolge attività di produzione di servizi di interesse generale e di servizi necessari per il perseguimento

delle finalità istituzionali dell'Ente unitamente all'autoproduzione di servizi strumentali all'ente (art. 4 comma 2, lett. d, T.U.S.P.), come analiticamente esposto nella relazione tecnica e nelle schede allegate.

Contestualmente, si stabiliva di procedere all'alienazione delle seguenti partecipazioni: "Gruppo di Azione Locale per lo sviluppo rurale dell'Area del Basso Tirreno reggino (Area CE.D.A.N. n. 19) V.A.T.E. s.r.l." (P.IVA n°: 01484430804), e "Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Reggio Calabria (ASIREG)" (P.IVA n°: 00138250808), essendo le medesime partecipate non indispensabili per il perseguimento delle finalità dell'Ente, per come analiticamente esposto nella relazione tecnica e nelle schede allegate. Si dava atto, inoltre, che il Comune di Palmi detiene una partecipazione nella società "Piana Ambiente S.p.A. in liquidazione" (P.IVA: 02389030798), dichiarata fallita con sentenza n. 15/2013 del 19.07.2013 del Tribunale di Palmi, la cui sorte seguirà le procedure fallimentari in corso.

Considerato che l'art. 20 comma 1 del T.U.S.P. prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuino annualmente, con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione, il Comune di Palmi con Deliberazione di Consiglio Comunale n°100 del 30/12/2019 ha approvato la ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20, d.lgs. 19.08.2016, n. 175, come modificato dal d.lgs. 16.06.2017, n. 100 e la relazione sull'attuazione del precedente piano di razionalizzazione.

In tale atto è stata effettuata l'analisi dell'assetto delle società in cui detiene partecipazioni, dirette o indirette, al 31 dicembre 2018 ed è stata approvata una relazione sull'attuazione del piano di razionalizzazione al 31.12.2017 (approvato con deliberazione del C.C. n. 115 del 20.12.2018), evidenziando i risultati conseguiti, a termini dell'art. 20, comma 4, del citato T.U.S.P.;

Con questo provvedimento si dà atto che:

1. in riferimento al Gruppo di azione locale per lo sviluppo dell'area del basso reggino:
 - a) con nota prot. N°9444 del 29/08/2018 è stata avviata la procedura di dismissione della quota per come disposto con deliberazione CC n°9 del 28/09/2017, successivamente riconfermata con deliberazione CC n°15 del 20/12/2018, dando comunicazione sia al Galvate che ai soci della volontà di cessione onde consentire l'esercizio del diritto di prelazione ai sensi dell'art.9 dello statuto;
 - b) con nota prot. N°4423 del 30/10/2018, non avendo ricevuto riscontro da alcun socio, l'Ente ha comunicato al Galvate la volontà di recedere dalla società ai sensi e per gli effetti dell'art.10 dello statuto, senza mai ricevere alcun riscontro;
 - c) da visura camerale aggiornata, ed in mancanza di ogni comunicazione da parte del rappresentante legale del Galvate, è emerso che con atto datato 06/12/2018 è stato disposto lo scioglimento e con atto datato 27/12/2018 è stato disposto lo scioglimento e la liquidazione della società procedendo alla comunicazione ed iscrizione della procedura in Camera di Commercio in data 04/02/2019.
2. In riferimento al Corap si richiama la nota prot. N°5399 del 28/06/2019 a firma del rappresentante legale del Comune di Palmi indirizzata al Corap con la quale conferma la dismissione delle quote di partecipazione per come stabilito con Deliberazione di Consiglio Comunale n°15/2018, per la quale non è pervenuto alcun riscontro da parte del Direttore Generale del consorzio;

Infine è stato disposto:

- il mantenimento della partecipazione (100%) nella società "Piana Palmi Multiservizi S.p.A." svolgendo la stessa attività di produzione di servizi di interesse generale e di servizi necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, nonché della quota dello 0,96% nella "Asmenet Calabria Soc.Cons. a.r.l." che svolge attività di produzione di servizi di interesse generale e di servizi necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente unitamente all'autoproduzione di servizi strumentali all'ente;

- la conferma del recesso dal Consorzio regionale per lo sviluppo delle attività produttive dal Gruppo di azione locale per lo sviluppo dell'area del basso reggino (area ceda n.19), dando atto che per il medesimo organismo è stata avviata la procedura di scioglimento e liquidazione;

Si specifica inoltre che copia degli atti deliberativi sopra citati e dei rispettivi allegati, è stata pubblicata nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito *web* istituzionale dell’Ente, ai sensi dell’art. 22, comma 1, lettera *d-bis*), del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, e s.m.i., e che si è provveduto a comunicare gli esiti della citata ricognizione straordinaria ex art. 24, comma 1°, del T.U.S.P., mediante l’applicativo “Partecipazioni” (<https://portaletesoro.mef.gov.it>) del M.E.F. - Dipartimento del Tesoro.

La necessità di ridefinire la disciplina regolamentare dell’Ente

Alla luce del nuovo quadro normativo che si è venuto a delineare con l’emanazione del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, e s.m.i. (Testo unico in materia di società a partecipazione Pubblica - T.U.S.P.), si è reso necessario ridisegnare la propria disciplina in materia dotandosi di un nuovo regolamento per l’esercizio delle attività di vigilanza e controllo su società ed Enti partecipati (c.d. “controllo analogo”), stante l’obsolescenza del regolamento a suo tempo approvato.

Le risultanze del consolidamento dell’esercizio 2018

Con deliberazione della G.C. n° 242 del 06.08.2019, si è proceduto all’individuazione degli Enti e delle società partecipate costituenti il gruppo Amministrazione pubblica per l’esercizio 2018 ed è stato definito il perimetro di consolidamento.

Con deliberazione del C.C. n° 78 del 30.09.2019, è stato approvato il bilancio consolidato dell’esercizio 2018 ai sensi dell’art. 11-*bis* del D.Lgs. n. 118/2011, e s.m.i..

Elenco degli Enti Componenti il Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di Palmi oggetto di Consolidamento nel Bilancio Consolidato per l'esercizio 2018:

Partecipazioni societarie	Rilevanza (rilevante/non rilevante)
Piana Palmi Multiservizi srl	rilevante
Consorzio Acquedotto Vina	rilevante
Galvate (quota in dismissione)	non rilevante
Asireg (quota in dismissione)	non rilevante
Asmenet Scarl	non rilevante

Le risultanze riepilogative del consolidamento dei conti sono riportate nel prospetto allegato alla deliberazione, unitamente alla nota integrativa.

I risultati delle rilevazioni relative al 2018

Alla data odierna la PPM SpA non ha ancora approvato il Bilancio anno 2019. Si riportano, quindi, i dati relativi agli esercizi 2015-2018.

Nel presente report si farà riferimento ai dati relativi alla società “**Piana Palmi Multiservizi S.p.A.**”, di cui il Comune di Palmi detiene il 100% del capitale sociale (n° azioni: 2.067; valore: € 1.064.505,00).

Andamento della gestione

Anno	Ricavi	Costi operativi Oneri finanziari	Risultato ante imposte	Risultato d'esercizio
2015	1.703.158,00	1.671.741,00	31.417,00	2.769,00
2016	1.728.995,00	1.673.669,00	55.326,00	3.332,00
2017	1.641.776,00	1.634.731,00	7.045,00	5.904,00
2018	1.736.539,00	1.725.211,00	11.328,00	6.003,00

Patrimonio netto	
2015	925.540,00
2016	928.873,00
2017	934.776,00
2018	940.779,00

Si specifica che:

- la predetta società non è quotata sui mercati regolamentati;
- la medesima società non risulta aver ancora provveduto all'adeguamento statutario alle più recenti disposizioni di legge (T.U.S.P.);
- i servizi espletati dalla società nei confronti del Comune di Palmi, socio unico (affidamenti *in house providing*) riguardano, allo stato: servizio gestione aree di sosta e parcheggi a pagamento, servizio manutenzione del verde pubblico, servizi cimiteriali, servizio di trasporto scolastico.
- non risultano definiti gli indicatori (di efficacia, di efficienza, di economicità, di qualità dei servizi affidati), né *standard* idonei ad effettuare controlli *ex post*;
- non sono stati assegnati indirizzi e/o obiettivi gestionali di cui effettuare lo stato di attuazione.

Ulteriori informazioni

Per come previsto dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento, degli esiti del controllo sulle società partecipate non quotate si terrà conto nella valutazione della *performance*.

Copia del presente referto viene trasmesso, per quanto di rispettiva competenza, al Sindaco, alla Giunta comunale, al Consiglio comunale (per il tramite del suo Presidente), al Segretario Generale, agli altri Responsabili di Area, al Collegio dei Revisori dei Conti e all'O.I.V.. Copia dello stesso viene pubblicato in maniera permanente nell'apposita sezione del sito *web* istituzionale dell'Ente dedicata ai controlli.

Palmi, 08/06/2020

IL RESPONSABILE DELL'AREA 3
(Dott.ssa Daniela Scanzo)

)